



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE.



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo,
il Lavoro e l'Innovazione,

REGIONE PUGLIA

Programma Operativo 2007-2013

ASSE I - Linea 1.1

AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN RICERCA PER LE PMI

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AGEVOLAZIONE**

Premessa

Gli aiuti alla ricerca e sviluppo industriale possono contribuire alla crescita economica regionale, rafforzando la competitività e aumentando l'occupazione, essendo proprio la difficoltà nell'accesso ai nuovi sviluppi della ricerca e dell'innovazione. uno degli svantaggi strutturali delle PMI.

Il presente bando ha, quindi, come obiettivo generale quello di sostenere gli investimenti delle PMI pugliesi per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, in particolare incentivando la capacità di stimolare e rafforzare la creazione di migliori collegamenti tra domanda e offerta, il monitoraggio continuo dei bisogni di innovazione delle PMI, il rafforzamento della collaborazione tra sistema della ricerca e le PMI, nonché il potenziamento e la specializzazione dell'offerta di ricerca e sviluppo.

Tra gli obiettivi specifici del presente regime d'aiuto va considerata, in particolare, la capacità di accrescere il contenuto innovativo delle attività e delle produzioni regionali, di sostenere il mantenimento del vantaggio competitivo dei settori produttivi tradizionali, di sostenere la crescita dei settori *hi-tech*, nonché di accrescere la quota dei settori innovativi nella composizione del valore aggiunto regionale.

Il presente bando è conforme al "*Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.103 del 30 Giugno 2008 che disciplina i regimi di aiuto regionali e gli aiuti individuali, esenti dall'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea, nei settori ammissibili a finanziamento nell'ambito del FESR.

Art. 1**Tipologia degli interventi, risorse disponibili, modalità di gestione**

1. La Regione Puglia incentiva, attraverso il presente bando, la realizzazione di investimenti da parte delle imprese pugliesi, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, riconducibili alle seguenti due linee di intervento:
 - a. ricerca industriale;
 - b. sviluppo sperimentaleInoltre, per ciascuna linea di intervento sono anche ammissibili investimenti relativi a:
 - studi di fattibilità tecnica
 - brevettazione e diritti di proprietà intellettuale
2. Le agevolazioni di cui al successivo Art. 2, saranno calcolate indipendentemente dall'ammontare dell'investimento ammissibile fino ad un contributo massimo finanziabile pari a:
 - I. 1 Meuro per attività di ricerca industriale;
 - II. 700 Keuro per attività di sviluppo sperimentale;
 - III. 300 Keuro per gli studi di fattibilità tecnica;
 - IV. 200 Keuro per i brevetti, per domanda di agevolazione.
3. Qualora un progetto comprenda attività di cui sia alla lettera a) che alla lettera b) del presente articolo, la domanda di accesso alle agevolazioni dovrà specificare in quale categoria ciascuna attività rientri.
4. Nel caso di aiuti a progetti con attività di cui alla lettera a) e/o alla lettera b) del presente articolo realizzati in collaborazione tra organismi di ricerca¹ e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto di ricerca specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore all'intensità di aiuto applicabile alla singola impresa destinataria dell'agevolazione.
5. Le risorse finanziarie previste per il presente Bando corrispondono a €28.000.000,00 (ventottomilioni).
6. Il cofinanziamento dei Progetti viene assicurato mediante le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, P.O. 2007-2013, Asse 1 Linea Intervento 1.1.
7. La gestione del presente strumento è di competenza della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Industria e Industria Energetica, che ad eccezione della fase di erogazione dei contributi procederà all'attuazione mediante Tecnopolis Csata srl (InnovaPuglia spa) ai sensi dell'art.1 comma 5 del

¹ Organismi di ricerca: definiti ai sensi della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) pubblicata in GUCE C 323 del 30.12.2006

“Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione” e dell’art.6 del DPGR n.886 del 2008.

Art. 2

Soggetti destinatari dell’aiuto

1. I soggetti destinatari del contributo previsto dal presente bando sono Piccole e Medie Imprese (PMI), in forma singola o in forma associata consortile, ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata sulla GUCE L 124 del 20.05.2003.
2. Sono escluse le imprese la cui attività primaria ricada tra quelle appartenenti ai settori:
 - a. produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato
 - b. pesca e acquacoltura;
 - c. costruzione navale;
 - d. industria carboniera;
 - e. siderurgia;
 - f. fibre sintetiche;
 - g. turismo.
3. Sono ammesse, inoltre, le imprese la cui attività primaria ricada nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1898/87².
4. Nel caso di consorzi, le imprese ad esso afferenti devono, tutte, soddisfare i criteri previsti ai precedenti comma 2 e 3.
5. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i soggetti destinatari dell’aiuto devono:
 - a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
 - b. essere titolari di partita IVA;
 - c. devono avere sede operativa localizzata nel territorio della Regione Puglia, regolarmente censita presso la CCIAA di appartenenza, essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
 - d. essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazione;
 - e. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti

² Pubblicato in GUCE L 182 del 03.07.1987.

individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea dallo Stato Italiano e/o dalla Regione Puglia;

- f. essere in regola con gli obblighi fiscali, assistenziali e previdenziali previsti dalla normativa vigente;
 - g. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
 - h. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - i. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - j. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà³, ovvero:
 - a) se si tratta di società a responsabilità limitata, qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure,
 - b) se si tratta di società a responsabilità illimitata, qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure:
 - c) per qualunque forma di impresa, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.
6. Alla data di presentazione della domanda i soggetti destinatari dell'aiuto dovranno soddisfare i seguenti requisiti di idoneità finanziaria:
- a. $P1 > 50\%$
 - b. $P2 < 8\%$

dove:

P1 - Indice di congruenza tra patrimonio netto e costo del progetto al netto del contributo:

$$P1 = \frac{PN}{(CP - C)}$$

PN= Patrimonio netto (passivo lettera A dell'art.2424 del codice civile, al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, delle azioni proprie e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili) quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, maggiorato degli eventuali aumenti di capitale sociale deliberati alla data della domanda e

³ Pubblicati in GUCE C 244 del 1.10.2004.

comunque versati entro la data di presentazione della domanda di agevolazione; per le sole imprese che non abbiano ancora redatto alcun bilancio d'esercizio il patrimonio netto è tratto dalla situazione contabile alla data di presentazione della domanda.

CP-C= costo del progetto al netto del contributo.

P2 - Indice di Onerosità della posizione finanziaria:

$P2 = \text{Oneri finanziari netti annui} / \text{Fatturato annuo}$

Entrambi i valori sono relativi all'ultimo bilancio approvato. Nel caso di imprese di nuova costituzione per le quali sia in corso il primo esercizio fiscale alla data di presentazione della domanda, ovvero per le società di capitali per le quali non sia stato approvato il primo bilancio di esercizio o per le società di persone e le ditte individuali per le quali non sia stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, non sarà considerato l'indice P2. In questo caso l'indice P1 sarà calcolato sulla base dei dati forniti con apposita dichiarazione da parte del rappresentante legale del soggetto proponente.

7. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione del soggetto destinatario dell'aiuto, devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.
8. I soggetti destinatari dell'aiuto sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione del progetto. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.
9. Alla realizzazione del progetto ammesso a beneficio possono partecipare, oltre al soggetto destinatario dell'aiuto, identificato nella candidatura come "Proponente" (impresa singola o consorzio), anche altri soggetti pubblici e privati con profilo tecnico-scientifico, identificati nella candidatura come "Partner", il cui apporto economico non è riconosciuto ai fini contributivi essendo il contributo, riconoscibile secondo le modalità previste al successivo Art.4, calcolato esclusivamente sui costi sostenuti dal soggetto Proponente .

Art. 3

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute dal soggetto destinatario dell'aiuto strettamente connesse agli investimenti agevolati e così classificate:
 - a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca), a condizione che lo stesso sia operante nelle unità locali ubicate nella regione Puglia;

- b) i costi della strumentazione e delle attrezzature, di nuovo acquisto, utilizzate per la realizzazione delle attività previste dal progetto; sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento calcolati, secondo i principi della buona prassi contabile, riconoscibili in funzione della quota di utilizzo nel progetto e della durata temporale del progetto;
 - c) i costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi: Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Centri e Laboratori di ricerca privati, quest'ultimi se iscritti all'Albo dei Laboratori del MUR, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato, e che non comporti elementi di collusione;
 - d) i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
 - e) i costi per l'acquisizione di competenze tecniche, o di servizi di consulenza specialistica o altri servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, forniti da soggetti, pubblici e/o privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA;
 - f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili al progetto ;
 - g) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
2. Le voci di cui alle lettere f) e g) del comma precedente non potranno eccedere complessivamente il 18% delle spese ammissibili.
 3. I costi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma dovranno essere supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato e da indicatori di calcolo oggettivi che permettano il riscontro in fase di valutazione del progetto.
 4. Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria tra quelle previste all'art.1, comma 1.
 5. Sono ammissibili le spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazione.
 6. Nell'ambito delle iniziative di sviluppo sperimentale sono ammissibili le spese relative alla realizzazione ed al collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
 7. Gli aiuti per i costi connessi con i brevetti e gli altri diritti di proprietà industriale contemplano:
 - a. tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il

deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

- b. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
- c. costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

8. Non sono ammissibili:

- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- b. le spese relative all'acquisto di scorte;
- c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d. i titoli di spesa regolati in contanti;
- e. le spese di pura sostituzione;
- f. le spese di funzionamento in generale;
- g. le spese in leasing;
- h. tutte le spese non capitalizzate;
- i. le prestazioni occasionali ad eccezione di quanto previsto al comma 7 lettera a) del presente articolo;
- j. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- k. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 (cinquecento//00) euro;
- l. non sono ammissibili costi relativi a prestazioni e forniture di terzi che abbiano cariche sociali nel soggetto Proponente (rappresentante legale, socio, titolare di ditta individuale, ecc.) o che in generale si trovino in situazioni di cointeressenza con il soggetto Proponente, destinatario ultimo degli aiuti.

9. L'inammissibilità dei costi relativi alle sole "prestazioni" di cui alla lettera l) del precedente comma non opera nel caso in cui il soggetto fornitore sia un Distretto Tecnologico riconosciuto dal MIUR e dalla Regione Puglia o un Centro di Competenza riconosciuto dal MIUR, a condizione che nei rispettivi statuti sia espressamente vietata la distribuzione degli utili tra i soci.

Art.4

Intensità d'aiuto e durata delle attività

1. Gli aiuti di cui al presente bando possono essere erogati in forma di contributi in conto impianti.

2. L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi valutati ammissibili, non può superare:
 - a) il 70% per le piccole imprese e il 60% per le medie imprese per attività di ricerca industriale;
 - b) il 45% per le piccole imprese e il 35% per le medie imprese per attività di sviluppo sperimentale;
 - c) il 75% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale;
 - d) gli aiuti per i costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale possono essere agevolati sino all'intensità di aiuto concessa per le attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale che li hanno originati.

3. L'intensità di aiuto, unicamente per le attività di ricerca industriale, di cui alla lettera a) del precedente comma, può essere aumentata come segue:
 - a) una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima del 75%, può essere applicata, nel caso di ricerca industriale, se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o *open source*.

4. La durata delle attività ammesse a finanziamento non potrà essere superiore ai 18 (diciotto) mesi dalla comunicazione di ammissibilità al beneficio. E' concedibile una sola proroga di massimo 6 (sei) mesi, previa autorizzazione concessa dalla Regione Puglia a seguito di formale e motivata richiesta effettuata dal soggetto destinatario dell'aiuto .

Art. 5

Modalità di ammissione all'agevolazione

1. Le domande di ammissione all'agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportati nell'apposita modulistica in allegato al bando e parte integrante dello stesso. I soggetti candidati dovranno essere in possesso:
 - di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97";
 - di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da

uno dei certificatori⁴ come previsto dall'articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel [DPCM 13 gennaio 2004](#)".

2. La modulistica conforme a quella allegata al presente bando va redatta in formato elettronico ed è disponibile, unitamente alle specifiche sulle modalità di trasmissione, sul portale internet: www.sistema.puglia.it.
3. Può essere presentata da un'impresa in forma singola, o associata un'unica domanda di ammissione al beneficio, pena l'esclusione dalla valutazione all'ammissibilità al beneficio delle domande di agevolazione in cui l'impresa sia presente. Questa condizione non si applica nel caso in cui l'impresa singola sia anche presente in una compagine consortile anch'essa candidata all'ammissione al beneficio con un differente progetto di ricerca.
4. La documentazione che costituisce la domanda di ammissione al beneficio, è, quindi, la seguente:
 - a) Domanda costituita da Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R.28.12.2000 n.445 e successive modificazioni e integrazioni, da redarre attraverso inserimento elettronico dei dati collegandosi al portale internet www.sistema.puglia.it (Allegato A)
 - b) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del legale rappresentante di PMI, ai sensi del D.P.R.28.12.2000 n.445 e successive modificazioni e integrazioni, secondo lo schema previsto nella Modulistica allegata al presente Bando (Allegato B).
 - c) Scheda Progetto, descrittiva del Progetto tecnico-economico e del profilo del Proponente e degli eventuali Partner di progetto, secondo lo schema previsto nella Modulistica allegata al presente Bando (Allegato C).
 - d) Copia del Certificato vigente della CCIAA dal quale risulti che l'impresa stessa non si trovi in stato di amministrazione controllata, liquidazione, fallimento, concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione riconducibile a tali fattispecie e recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del DPR n. 252 del 3/6/1998.
 - e) Copia dei Preventivi relativi agli investimenti previsti dal progetto
 - f) Copia del documento di identità del legale rappresentante riportante la firma per esteso.

⁴ L'elenco pubblico dei certificatori è reperibile sul sito www.cnipa.gov.it alla voce Firma Digitale, Elenco dei certificatori di firma digitale ;

5. La scheda domanda, di cui al comma precedente lettera a), va redatta attraverso l'inserimento telematico dei dati collegandosi al portale Internet: www.sistema.puglia.it. va sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e trasmessa, insieme agli allegati, da casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo: bandoricerca2008@pec.rupar.puglia.it
6. I documenti indicati al comma 4 precedente vanno acquisiti con scansione elettronica in formato "pdf", sottoscritti con firma digitale certificata del legale rappresentante del soggetto candidato e trasmessi da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Puglia: bandoricerca2008@pec.rupar.puglia.it.
7. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti vigente previsti dal bando e disposti dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive, essa è esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al finanziamento.

Costituiscono inoltre, motivi di esclusione dall'ammissione al beneficio:

- a) la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando;
 - b) l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
 - c) la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive, nel qual caso la Regione si riserva di richiedere anche il risarcimento dei costi di istruttoria e valutazione sostenuti;
 - d) l'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione.
8. Ciascuna candidatura deve garantire, inoltre, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso, la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle attività di seguito riportate:
 - a) realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie e sistemi messi a punto;
 - b) valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche condizioni di utilizzo;
 - c) verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali;
 - d) valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico;

- e) valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporto costi - prestazione e costi - benefici.

Art.6

Termini di presentazione delle domande di agevolazione

1. Le domande di ammissione all'agevolazione devono essere trasmesse a partire dal 19 Gennaio 2009 al 20 Marzo 2009.
2. Fa fede la ricevuta di trasmissione della domanda di agevolazione.

Art. 7

Modalità Istruttoria di valutazione e selezione dei progetti

1. Per le valutazioni di congruità tecnico economiche dei progetti candidati, la Regione Puglia potrà avvalersi, sia in fase di istruttoria che per l'attestazione di conformità del progetto, anche di singoli esperti, qualificati a livello di docente universitario e ricercatore, nominati con provvedimento del Dirigente del Servizio Industria ed Industria Energetica.
2. Valutazione di congruenza tecnico-economica
Soddisfatti i criteri di idoneità riportati all'Art.2 del presente Bando, si procederà con la valutazione tecnica e di congruenza economica dei progetti, mediante attribuzione di un punteggio assegnato a ciascuna domanda. Il punteggio sarà basato su un meccanismo di premialità basato riportati sui seguenti indici:

Sezione A). La proposta progettuale

- | | |
|---|------------------|
| 1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta anche in relazione alle metodologie e alle soluzioni prospettate.
[0=assente, 5=bassa, 10=media,15=medioalta, 20=alta] | massimo 20 punti |
| 2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi.
[0=assente, 2.5=bassa, 5=media, 7.5=medioalta, 10=alta] | massimo 10 punti |
| 3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto.
[0=assente, 5=bassa, 10=media,15=medioalta, 20=alta] | massimo 20 punti |
| 4. Esemplarità e trasferibilità della proposta: ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione industriale dei risultati e loro diffusione.
[0=assente, 2.5=bassa, 5=media, 7.5=medioalta, 10=alta] | massimo 10 punti |

- | | |
|---|-------------------|
| 5. Coerenza tra l'ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del gruppo di ricerca.
[0=assente, 2.5=bassa, 5=media, 7.5=medioalta, 10=alta] | massimo 10 punti |
| 6. Collegamento del progetto ai settori tecnologici di interesse strategico regionale | 15 punti |
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aeronautico, spaziale ed avionico <input type="checkbox"/> Agroalimentare <input type="checkbox"/> Ambiente <input type="checkbox"/> Biotecnologie per il benessere e la salute delle persone <input type="checkbox"/> Energia <input type="checkbox"/> Meccatronica <input type="checkbox"/> Nuovi materiali e nuove tecnologie per i sistemi produttivi <input type="checkbox"/> Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni | 15 punti |
| 7. Collegamento del progetto ai Distretti produttivi regionali formalmente riconosciuti alla data della candidatura | massimo 100 punti |
| Punteggio Totale Sezione A) | |

Sezione B) il soggetto candidato:

- | | |
|--|--|
| 8. Esperienza maturata dal Proponente in materia di ricerca e sviluppo svolta in collaborazione con Università e Centri/Laboratori di ricerca negli ultimi cinque anni.
[0=assente, 2.5=bassa, 5=media, 7.5=medioalta, 10=alta] | massimo 10 punti |
| 9. Adeguatezza e complementarietà del gruppo di lavoro previsto per la realizzazione delle attività (modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastrutture di ricerca utilizzate, etc...)
[0=assente, 2.5=bassa, 5=media, 7.5=medioalta, 10=alta] | massimo 15 punti |
| 10. Collaborazione effettiva, formalizzata alla data della candidatura, con "Partner" di ricerca (Università, Centri/Laboratori di ricerca pubblici e/o privati) per la realizzazione del progetto. | 2 punti x partner fino a un massimo di 10 punti |
| 11. Proiezione internazionale del soggetto proponente: Collaborazione effettiva, formalizzata alla data della candidatura, con "Partner" di ricerca e/o industriali, esteri . | 2 punti x partner estero fino a un massimo di 10 punti |

12. Personale stabilmente impiegato dal
Proponente in Ricerca e Sviluppo alla data
della candidatura. In caso di impegno a tempo
parziale si calcherà l'aliquota percentuale
equivalente. massimo 10 punti
- La determinazione del punteggio da assegnare è
determinato con la seguente formula:

$$P = (i \times p)$$
Dove:
P = punteggio assegnato;
i = valore del rapporto occupati in ricerca/totale
occupati;
p = punteggio massimo assegnabile (10 punti);
13. Grado di coinvolgimento nel progetto di
giovani ricercatori afferenti al Proponente e ai
Partner del progetto (enti pubblici e privati). 1 punto
Per giovane ricercatore si intende un
ricercatore operante presso il soggetto per ogni giovane
Proponente e le strutture di ricerca Partner ricercatore coinvolto
(Università, Centri/Laboratori di ricerca fino ad un massimo
pubblici e/o privati), con età inferiore ai 35 anni di 10 punti
non compiuti alla data della candidatura ed
impegnato a tempo pieno sul progetto. In caso
di impegno a tempo parziale si calcherà
l'aliquota percentuale equivalente.
14. Livello di aggregazione del Proponente: se il
Proponente è un Consorzio con un numero di
imprese: 5 punti
a. minore o uguale a 5 10 punti
b. maggiore di 5
15. Certificazione ambientale: Possesso alla data di
candidatura di sistemi di gestione ambientale
certificati: 5 punti
a. Iso14001 10 punti
b. EMAS II
16. Certificazione etica 10 punti
Possesso alla data di candidatura della
certificazione etica SA8000
17. Sostegno al principio delle pari opportunità massimo 5 punti
Tale indicatore è misurato dal rapporto tra il
numero di occupati donne ed il totale di occupati,
alla data di candidatura
La determinazione del punteggio da assegnare è
determinato con la seguente formula:

$$P = (i \times p)$$
Dove:

P = punteggio assegnato;
i = valore del rapporto occupati donne/totale occupati;
p = punteggio massimo assegnabile (5 punti);

Punteggio Totale Sezione B)

massimo 100 punti

Punteggio totale massimo A)+ B)

200 punti

3. Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 60 punti per la *Proposta Progettuale*, valutata in base ai punteggi riportati alla Sezione A) del comma precedente del presente articolo.
4. Ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del P.O. F.E.S.R. 2007-13, a parità di punteggio in graduatoria verrà data priorità ai progetti che rientrano in una o più delle seguenti categorie:
 - a. Progetti finalizzati a contribuire e migliorare la *sostenibilità ambientale*, in particolare nei seguenti ambiti:
 - eco-efficienza dei processi produttivi e dei beni/servizi prodotti,
 - efficienza energetica,
 - riduzione delle emissioni di CO₂/polveri sottili/ sostanze acidificanti, alla riduzione dei consumi idrici,
 - riuso dei reflui e alla tutela dei corpi idrici, alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e al loro recupero.
 - b. Progetti finalizzati allo *sviluppo di tecnologie ambientali* (ivi compreso il know how ambientale, nuovi materiali e nuovi metodi di lavoro), ed in particolare:
 - tecnologie per la gestione dell'inquinamento, sia di natura preventiva (integrate) volte a prevenire la formazione di sostanze inquinanti (o di rischi ambientali) durante il processo produttivo, sia di natura correttiva (end of pipe) volte a ridurre e/o trattare le emissioni in aria, acqua e suolo delle sostanze inquinanti;
 - tecnologie per la messa punto di processi di produzione "più puliti" basate sull'uso efficiente di risorse ed energia e sulla prevenzione, riduzione o eliminazione delle emissioni in aria, acqua, suolo, inclusa la produzione di rifiuti;
 - c. Progetti finalizzati allo *sviluppo di tecnologie per la creazione o l'innovazione di prodotti (o linee di prodotto) più puliti*:
 - nuove soluzioni a livello di materiali (ad es. riduzione/eliminazione di materiali dannosi, pericolosi o scarsi, sostituiti con materiali meno rari e più sicuri; creazione di nuovi materiali ad alto rendimento per risparmiare risorse; riutilizzo e riciclo di materiali; utilizzo di materia prime rinnovabili)
 - nuove soluzioni a livello di caratteristiche di prodotto.

5. Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione può effettuare richiesta formale al soggetto candidato che è tenuta a fornirle entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.
6. La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Industria ed Industria Energetica, formulerà attraverso determina dirigenziale, la graduatoria di merito delle iniziative dichiarate idonee sulla base delle verifiche di rispondenza alle caratteristiche di cui all'art. 2 e 3, nonché ai parametri di selezione del presente articolo, dandone pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP). Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, la Regione comunicherà al soggetto proponente l'esito negativo e le relative motivazioni.

Art.8

Modalità di erogazione e di recupero del contributo

1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Industria ed Industria Energetica, in 1 (una) soluzione (saldo) o 2(due) soluzioni (50% e saldo) sulla base dei costi sostenuti riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo - contabile e tecnico di congruità.
2. Eventuale anticipazione pari al 30% (trenta per cento) del contributo complessivo concesso potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto destinatario del contributo, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata, secondo lo schema fornito dalla Regione, da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all' articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e s.m., dello stesso importo.
3. Il soggetto destinatario dell'aiuto è tenuto alla presentazione, pena la revoca dal beneficio, entro la scadenza massima dei 12 (dodici) mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, di uno stato avanzamento tecnico e finanziario della spesa pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) del totale del progetto ammesso a finanziamento.
4. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento dell'azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nel presente bando, nonché delle risorse ancora disponibili.

5. L'erogazione dei contributi è comunque subordinata alla intervenuta disponibilità in favore della Regione Puglia delle relative risorse finanziarie nazionali e comunitarie.

Art.9 **Modifiche e variazioni**

1. Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato in corso di esecuzione negli obiettivi, attività e risultati attesi.
2. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti il soggetto destinatario dell'aiuto, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo al responsabile del procedimento indicato all'Art.13 del presente bando.
3. Qualora le variazioni incidano oltre il limite del 20% (venti per cento) sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al bando.
4. Sono considerate ammissibili le variazioni non superiori al 10% (dieci per cento) dei costi relativi alle singole voci di spesa indicate nel provvedimento di concessione delle agevolazioni. Nell'ambito di questo limite le variazioni apportate al progetto non necessitano di specifica autorizzazione da parte della Regione, bensì della sola trasmissione di comunicazione informativa sulla rimodulazione dei costi prevista.
5. Variazioni superiori al limite indicato al precedente comma, per motivate cause eccezionali, e comunque nel limite massimo del 10% delle spese totali ammissibili, dovranno essere formalmente autorizzate dagli uffici competenti regionali.

Art.10 **Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle spese**

1. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.
2. Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, le imprese dovranno notificare alla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Industria ed Industria Energetica, a mezzo posta elettronica certificata, l'avvenuto inizio delle attività, allegando la documentazione di avvio attività predisposta dalla Regione, inclusiva dei contratti dettagliati stipulati con i fornitori dei beni e servizi riferiti

agli interventi ammessi a contribuzione, pena il decadimento del beneficio.

3. Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del progetto il soggetto destinatario del beneficio dovrà trasmettere alla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Industria ed Industria Energetica, la documentazione di chiusura attività redatta secondo gli schemi forniti dalla Regione.
4. I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso assegni o bonifici bancari e comprovati da dichiarazioni liberatorie o documentazione equipollente dei fornitori, pena l'esclusione dei relativi importi dalle agevolazioni.
5. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal destinatario finale dell'aiuto. Quando il destinatario finale dell'aiuto è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IVA⁵, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.
6. Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto destinatario dell'aiuto, secondo gli schemi forniti dalla Regione, ove risulti, tra l'altro, che:
 - a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
 - b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
 - c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
 - d. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
 - e. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
 - f. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.

⁵ Pubblicata sulla GUCE L 145 del 13.06.1977 e s.m. e i.

7. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo tecnico ed amministrativo indicate al successivo articolo 12 di questo bando.
8. E' facoltà della Regione Puglia richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimento, sia in fase di valutazione che per tutta la durata delle attività previste dal progetto e successivamente, così come indicato al successivo Art.12 del presente bando.

Art.11

Cumulo e revoche

1. Gli aiuti concessi per un programma di investimento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, ivi compresi gli aiuti *de minimis* di cui al Regolamento CE n. 1998/2006⁶ della Commissione, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti.
2. Sono previsti i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:
 - a. nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
 - c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di ultimazione del progetto;
 - d. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
 - e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 e s.m., i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti alla Regione, maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

⁶ Pubblicato in GUCE L 379 del 28.12.2006.

4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Art.12

Modalità di controllo e monitoraggio

1. L'impresa destinataria dell'aiuto ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'erogazione finale del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.
2. La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
3. I controlli potranno essere effettuati anche da funzionari dello Stato Italiano e dell'Unione Europea.

PER INFORMAZIONI

Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione -
Servizio Industria ed Industria Energetica

Corso Sonnino, 177, 70121 BARI

Tel. 0805405971

e.mail: ricerca2008@regione.puglia.it

Siti internet: www.regione.puglia.it; www.sistema.puglia.it